quale o la quale avrà preso in custodia qual
che bestia, che sia venuto e debba quella tal
bestia che avrà preso in custodia, di custodirla
sul giorno che la prese sino alla natività
del Signore, ed abbia esso pastore per salario
d'una bestia bovina 2 steri di legala, e
di cadauna bestia porcina uno stero di legala
e di una bestia caprina od ovina uno stero
di legala; e chi avrà contravvenuto, od avrà
preso di più, od avrà dato di più come sovra
è detto, paghi pel bando, per ciascun caso
e ciascuna volta che sarà stato contravve=
nuto, soldi 20, non ostanti alcuni capitoli
superiormente nominati.

Segue la nona collazione:
Dei campari e delle loro accuse, e di ciò che appartiene ai campari ed al loro uffizio ed all'accusa dei proprii danni.

E primieramente - Delle nomine dei campari.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che il
castellano sia tenuto e debba in ogni anno,
due o tre giorni prima della festa di San

martino, far eleggere nel Consiglio sei campari: 4 in Piuro e 2 in Moneta, od anche di più, se si ravviserà conveniente dai membri del Consiglio; quali campari giurino nelle mani del Castellano o del suo Notaio, sui sacri Evangeli di Dio, di custodire con buona fede e sorvegliare sulle terre, sui campi, sui prati e sui boschi, sui raccolti sulle chiudende e su tutte le altre cose, i quali e le quali fossero in tutto il tempo del loro ufficio, ed accusare ogni persona e tutte le bestie che avranno scoperto mentre davano o recavano danni nelle cose esteriori appartenenti ad altri, e dichiarare le loro accuse, dicendo il nome del contravventore e declinare una coerenza almeno, ed essa accusa far scrivere dal Notaio della Curia entro 3 giorni dopo che avranno scoperto la persona che dava o recava danno, e se detta accusa non è scritta entro detto termine non valga.

Quali persone possano essere Campari e quali no.

Parimenti si è stabilito che alcuno od alcuni di Carmagnola, od ivi abitanti, non

possano o debbano essere o venir nominati Camparí in Carmagnola, che siano oltre 6 uomini di uffizio, o che siano di una sola parentela, o che siano di una discendenza senza onore nel detto luogo di Carmagnola; e qualora queste persone fossero state nominate o poste come Camparí da alcuno o da alcuni, che le loro accuse non abbiano nessun valore, e qualunque uomo di Carmagnola possa difendersi dalle loro accuse; e nondimeno chi li ponesse in detto uffizio, o li consigliasse a starvi, incorra nel bando, per qualunque caso e volta, di soldi 9.

Che chi sarà stato Camparo non possa più esserlo per l'anno seguente.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che chiunque sarà stato camparo in un anno non possa più esserlo per l'anno seguente.

Che nessun camparo commetta frode nell'esercitare il proprio uffizio.

Parimenti si è stabilito che se qualche camparo ricevesse o prendesse qualche mancia per non accusare qualcuno, o le bestie di qualcuno che fossero o recassero danno, od in qualche modo commettesse frode nel suo

uffizio, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 9, e sia scacciato dall'uffizio, talmente che non possa più per sempre essere camparo.

Che nessun camparo riceva compenso o mancia.

Parimenti si è stabilito che se qualche camparo avrà preso qualche compenso o mancia da qualche persona di Carmagnola o di altro luogo, paghi pel bando soldi 5, e se qualcheduno gli desse qualche compenso o mancia, paghi lo stesso bando. E qualunque uomo di buona fama possa accusare i contravventori ed avere la terza parte del bando, e valga l'accusa di qualsivoglia persona mediante giuramento, senza difesa e l'accusatore sia tenuto in segreto.

Del salario dei campari.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che i campari del Comune abbiano e debbano avere per loro salario la terza parte dei banni, di cui farebbero le accuse; e che abbiano e debbano avere da ogni lavoratore che lavorerà o farà lavorare nel territorio di Carmagnola tre giornate di terra e da

3 sino a 10 un covone di frumento o di segala, e da 10 giornate in su 2 covoni, uno di frumento e l'altro di segala, e non di più e debbano prendere essi covoni nelle aje e non nei campi, eccettuati i forestieri, dai quali li possano prendere in ogni luogo. E chi avrà contravvenuto, paghi per qualunque caso e qualunque volta soldi 5, e restituisca ciò che avrà preso.

Che i campari stiano fuori della Villa.

Parimenti si è stabilito che i campari siano tenuti, dal giorno del carnasciale sino al giorno di San Michele, a stare fuori della Villa di Carmagnola e nel territorio per due parti di ciascun giorno, e se si avrà contravvenuto incorrano nel bando e nella pena di soldi tre per qualunque caso e qualunque volta.

Che nessun camparo si fermi in piazza.

Parimenti si è stabilito che qualunque volta qualche camparo sarà stato trovato in piazza dal giorno del Carnasciale sino alla festa di San Michele, qualora ciò non sia per fare acquiste, o per licenza del castellano, paghi per qualunque caso e qualunque volta soldi 10, e questo sia nella dispensazione del castellano, e se

sarà stato trovato in una taverna o nella taverna, paghi per qualunque caso e qualunque volta detto bando, e chiunque lo possa accusare ed abbia la terza parte del bando e si creda all'accusatore.

Che nessun camparo lavori a giornata per se o per altri.

Parimenti si è stabilito che qualunque camparo che lavorerà per proprio conto o a giornata od a mezza giornata, o per compenso, dal giorno del Carnasciale sino alla festa di S. Michele, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 5; e qualunque uomo di buona fama possa esso accusare e valga l'accusa mediante giuramento, ed abbia l'accusatore la terza parte del bando e sia tenuto segreto; ed il Castellano sia tenuto e debba inquisire contro essi qualunque volta gli sarà fatta denuncia, od avrà udito qualche lagnanza.

Che qualunque uomo di Carmagnola possa nominarsi un camparo per custodire i suoi beni.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qualunque abitante di Carmagnola possa no-

minarsi un camparo per custodire i suoi beni, il quale giuri nelle mani del castellano o del Notaio, ed abbia la terza parte del bando per le sue accuse, e valgano le di Lui accuse, come le accuse dei campari del Comune coll'aggiunta che quel camparo per dette accuse non possa avere nessuna ammenda qualora quell'ammenda sia di colui di cui fosse il danno, qualora l'abbia voluta, altrimenti l'accusatore non sia tenuto a pagare nessuna ammenda.

che i campari inquisiscano e ricerchino le donne che portano sacchi e cavagni.

Parimenti si è stabilito che i campari siano tenuti e debbano ricercare e perquisire qualunque donna che avranno trovato fuori della Villa di Carmagnola, o nelle sue giurisdizioni, o nelle campagne, che avesse un cavagno, un canestro od un sacco nel tempo stesso in cui i campi fossero con raccolti pendenti, e se avranno trovato che ritenessero qualche raccolto, che la accusino o le accusino, secondo quello che avranno trovato, tranne nel suo proprio campo, e facciano

essa accusa risultare per iscritto.

Che nessun camparo od altri di sua famiglia possa custodire delle bestie.

Parimenti si è stabilito che alcun camparo non possa, nè debba esso, nè alcuno della sua famiglia, finchè starà nell'ufficio della camparia, custodire alcune bestie altrui, nè sue, sotto pena di soldi 5 per qualunque caso e qualunque volta che sarà accusato; e qualunque uomo di buona fama lo possa accusare e si creda all'accusatore senza obbligo di giuramento, ed esso accusatore abbia la terza parte del bando e sia tenuto in segreto.

Che i Campari siano tenuti a cacciar via dal danno le persone e le bestie.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che i campari siano tenuti e debbano cacciar via da esso danno, ossia dal luogo coltivato tutte le persone che avranno sorpreso a recar danno e togliere le cose altrui a chi le prende, e lasciarle dove le ha prese, e cacciar via tutte le bestie che avranno sorpreso a recare od a far danno, sia che accuseranno o no le bestie.

Che il camparo non possa uscire dal proprio uffizio entro il termine stabilito.

Parimenti si è stabilito che alcun camparo che abbia giurato la camparia, non possa nè debba uscire dal proprio uffizio entro il termine, se non per giusto motivo a giudizio del Castellano e del Consiglio, e se sarà uscito in questo modo non possa alcun altro essere posto nel suo uffizio, se non nello stesso Consiglio, secondochè gli altri campari saranno stati nominati.

Che i campari diano sicurtà per le ammende.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che i campari diano sicurtà per le ammende, ciascun d'essi di soldi 100 astesi, al Castellano od al Notaio, fra 8 giorni dopo che avranno giurato l'uffizio di camparia; se ciò non faranno, non valgano le loro accuse.

Che i campari siano tenuti a risarcire il danno.

Parimenti si è stabilito che i campari siano tenuti a risarcire il danno che si

fa nelle cose, nei campi e nei prati, secondo
che avverrà nel tempo della loro campa-
ria, secondochè si contiene nei presenti
capitoli, o secondochè sarà stimato dagli
estimatori del Comune.

Che i campari abbiano le ammende.

Parimenti si è stabilito che essi campari
oltre il salario stabilito come risulta nei
sovrascritti capitoli, abbiano ancora le am-
mende per le accuse di quelli, secondochè si
contiene nei detti capitoli, e non per le altre
accuse, non ostando a questo qualche altro
capitolo.

Che i campari siano tenuti ad emendare i covoni.

Parimenti si è stabilito che se qualcuno
avrà detto che mescolò i suoi covoni nel
campo o nei campi, ed il mietitore od i mie-
titori diranno ch'essi hanno nel detto campo
legati tanti covoni, ed i boari od i carrettieri
di Lui vorranno dire e giurare ch'essi non
hanno trovato in detto campo tanti covoni,
che i campari siano tenuti ad emendare essi
covoni, tanto quanto saranno stimati dagli
estimatori del Comune di Carmagnola, a

colui che ivi saranno stati trovati, e detti mietitori debbano giurare.

Che si riscuotino le ammende.

Parimenti si è stabilito che il castellano sia tenuto e debba, quando riscuoterà un bando, riscuotere similmente le ammende, se ne sarà in seguito richiesto.

Che all'accusato si accordi la difesa se la chiederà.

Parimenti si è stabilito che se alcuno sarà stato accusato dai campari, o da qualche altra persona, di aver esso o le di lui bestie dato del danno in alcuni campi, prati, boschi, od orti, e se l'accusato avrà voluto fare la sua difesa, perchè esso possesso, per cui sarà stato accusato, si trovi o debba essere lungo la strada pubblica od altro luogo pubblico del Comune di Carmagnola, che si ascolti la sua difesa nonostante alcuni capitoli sottoscritti od infrascritti, e se questo legalmente potrà provare, non paghi in seguito alcun danno, nè ammenda.

Di coloro che vanno negli orti altrui.

Parimenti si è stabilito che se qualche persona sarà stata trovata in un orto altrui

di ortolani, qualora non vi fosse con essa colui di cui fosse l'orto, o qualcheduno della sua famiglia, od ivi non lavorasse a partita od a mercede, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 20 di giorno e soldi 60 di notte, e restituisca ciò che avrà preso in detto orto; quali contravventori qualunque uomo di buona fama possa accusare; e chi non potrà pagare il bando, che il castellano sia tenuto e debba porre o far porre al pilastrino essa persona od esse persone, ed ivi sia tenuto a farle stare per tre giorni.

Delle vigne e degli alteni.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona che sarà stata trovata in un alteno od in una vigna appartenente ad altri, nel tempo in cui vi saranno gli agresti o le uve, od altri frutti, qualora non vi fosse con essa colui o colei di cui fosse l'alteno o la vigna o qualcuno della sua famiglia, od ivi non lavorasse, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 2 di giorno e 5 di notte, quand'anche ivi nulla abbia preso; se poi ivi avrà preso agresti od uve

di giorno paghi pel bando soldi 10, e se di notte soldi 60 ed altrettanto a titolo di ammenda; per gli altri frutti poi paghi pel bando soldi 5 se di giorno, e soldi 20 se di notte ed altrettanto a titolo di ammenda.

Di coloro che prendono frutti e ghiande nei boschi.

Parimenti si è stabilito che chiunque sarà stato colto a prendere, o sarà stato provato che abbia preso i frutti altrui, cioè delle pere o dei pomi in un campo non piantato di viti, o delle ghiande in alcuni boschi di qualcheduno, incorra nel bando, per qualunque caso e qualunque volta, di un soldo e di altrettanto a titolo di ammenda, e se avrà condotto dei maiali a mangiar pere, pomi e ghiande altrui come sopra, paghi danari 3 per qualunque maiale ed altrettanto per l'ammenda.

Di coloro che portano uve.

Parimenti si è stabilito che se qualche persona sarà stata presa da qualche camparo o da altri, a portar uve, od agresti, o nella di lei casa si trovassero delle uve o degli agresti, ed il camparo, o qualche altro, sospettasse

contro di lui che abbia commesso furto, possa e debba accusare essa persona, ed esso accusato paghi e debba pagare, per qualunque volta, soldi 10 di giorno e soldi 40 di notte, qualora non provasse, mediante giuramento di avere comprato quei frutti, o di averli presi dalle sue terre, o che gli furono dati; e sia tenuto a provare da chi li abbia avuti, e chi glieli abbia dati, ed il donatore o venditore, se non abbia donato o venduto del proprio paghi il medesimo bando.

Della stessa cosa.

Parimenti si è stabilito che il Castellano sia tenuto e debba e possa perquisire di proprio uffizio e procedere contro qualunque persona che, a detta di due o tre buoni uomini, fosse creduta sottratrice di uve o di altri frutti, e se venisse scoperto che l'infamato avesse qualche macinata di uve o di frutti altrui, o che avesse portato uve al campo, che il Castellano possa per questo fatto condannarlo in soldi 10 per qualunque volta e valga la condanna senza diritto a difesa.

Che nessuno tagli una pianta fruttifera.

Parimenti si è stabilito che chiunque taglierà o scavezzerà o scorzerà una pianta fruttifera ed un altro, paghi per qualunque albero soldi 10 se di giorno; soldi 20 se di notte. E se reciderà o scavezzerà o scorzerà qualche altro albero piantato od allevato non fruttifero o qualche vite, paghi pel bando per qualunque volta e qualunque pianta, se di giorno soldi 5 ed altrettanto a titolo di ammenda e di più se il danno fosse maggiore; se di notte soldi 10.

Che nessuno prenda delle pertiche o dei sermenti negli orti, nelle vigne o negli alteni.

Parimenti si è stabilito che nessuno prenda delle pertiche o dei sermenti dagli orti, dalle vigne e dagli alteni altrui, sotto la pena ed il bando di soldi 5 se di giorno, di soldi 10 se di notte, per qualunque caso e volta, ed altrettanto per l'ammenda del danno sofferto.

Dei boschi.

Parimenti si è stabilito che chiunque sarà trovato in un bosco altrui, o verrà provato che ivi avrà fatto legna o secca o verde,

a portare o portando sulle spalle, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta soldi 5 ed altrettanto per l'ammenda, e di notte il doppio; chi poi sarà trovato con cavallo, asino o mulo, paghi, per qualunque bestia e qualunque volta, soldi 10 ed altrettanto per l'ammenda, e di notte il doppio; se poi sarà trovato con carro, carretto o treggia, paghi pel bando per qualunque volta soldi 15 di giorno ed altrettanto per la ammenda, di notte poi il doppio, e restituisca sempre la legna.

Della stessa cosa.

Parimenti si è stabilito che chiunque prese nel territorio della legna tagliata appartenente ad altri, od ammucchiata in fascine, od in legnaia, od in carrate, paghi a chi sarà collettore pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 5; e se con cavallo asino o mulo paghi pel bando soldi 10; e se con carro, carretto o treggia soldi 15 ed altrettanto per l'ammenda di giorno, di notte poi il doppio e restituisca sempre la legna.

Del non prendere la canapa altrui.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che

chiunque prese ad altri della canapa verde paghi per qualunque volta soldi 2 se ne prese meno d'un fascio; se poi ne prese un fascio o di più, paghi per qualunque volta soldi 5 di giorno, di notte poi il doppio; e chiunque prese ad altri della canapa macerata sino ad un fascio paghi pel bando, per qualunque volta, soldi 5 di giorno, di notte poi il doppio, ed altrettanto per l'ammenda; e se poi prese più di un fascio, paghi per qualunque caso e qualunque volta di giorno soldi 10, di notte poi il doppio, e restituisca sempre la canapa; ed il castellano sia tenuto e debba sempre inquisire qualunque volta avrà udito la =
gnanza e gli sarà stata fatta denuncia.

Dei mietitori della canapa.

Parimenti si è stabilito che chiunque sarà stato trovato mentre miete, od a mietere, od a portar canapa verde che avesse già mietuto, oppure a mietere della canapa secca in un canapale altrui, od a portar ciò che avesse già mietuto, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 2 ed altrettanto per l'ammenda di giorno, di

notte poi il doppio; ed i campari siano tenuti e debbano accusare i contravventori qualunque volta li avranno trovati, e questo siano tenuti a fare col vincolo del giuramento.

Dei luoghi proibiti per macerare la canapa.

Parimenti si è stabilito, che chiunque avrà macerato, od avrà fatto porre canapa a macerare dalla chiesa di S. Lorenzo, o superiormente, verso Roncucco superiormente sino alla fornace di Se-Aloj, e sino al molino del Villero, paghi il bando, per qualunque caso e qualunque volta, di soldi 10, salvo però che non si ponga a macerare; nè si maceri nei fossati od in altro luogo dei fossati fatti per il fortilizio della Villa di Carmagnola, sotto la stessa pena.

Del furto del fieno.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà preso del fieno ad altri, e sarà stato provato che l'abbia preso, ed esso fieno avrà portato sul dorso, paghi pel bando soldi 5 ed altrettanto per l'ammenda; se poi con asino, cavallo o mulo, paghi pel bando per qua-

lunque bestia e volta soldi 10 ed altret=
tanto per l'ammenda; se poi con carro, car=
retto o vreggia, da mezza carrata in giù
paghi pel bando, per qualunque caso e
qualunque volta, soldi 20 di giorno, di notte
poi il doppio ed altrettanto per l'ammenda
e restituisca sempre il fieno, e se avrà una
carrata, paghi il doppio.

Dei tagliatori di erba.

Parimenti si è stabilito che chiunque
tagliasse dell'erba nei campi o nei semi=
nati altrui, paghi pel bando, per qualun=
que caso e qualunque volta, di giorno soldi
2, di notte poi il doppio ed altrettanto di
ammenda per qualunque fascio.

Che nessuno conduca un carro per l'altrui prato.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che chiun=
que avrà condotto un carro per un prato
altrui, nel tempo in cui si custodisce il rac=
colto, paghi pel bando, per qualunque caso
e qualunque volta, un soldo ed altrettanto
per l'ammenda, tranne che conducesse fie=
no, legna o letame od altra roba, e non
possa transitare per altro luogo, od andare

a lavorare la sua terra, od al suo bosco; e se per necessità toccherà ad alcuno di passare vada e passi per quel luogo ove recherà minor danno e risarcisca il danno e non vada se non quando sarà bisogno, sotto la stessa pena.

Che nessuno conduca un carro o carretto per l'altrui terra lavorata o per l'altrui seminato.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà condotto, od avrà fatto condurre un carro od un carretto per l'altrui terra lavorata o per l'altrui messe o seminato, dal 1° di Settembre sino al 1° di Marzo, paghi il bando, per qualunque caso e qualunque volta, di un soldo; e dal 1° di Marzo sino al 1° di Settembre soldi 2 ed altrettanto per l'ammenda, qualora non avesse diritto di condurre e di andare, o qualora non avesse licenza da colui al quale sia stato dato il danno.

Che chiunquesia possa condurre un carro per l'altrui prato.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che chiunque avrà voluto condurre letame